



AMBASCIATA D'ITALIA

LUANDA
Ufficio Commerciale

Investire in Angola

La normativa che disciplina gli investimenti privati in Angola è incentrata sulle seguenti leggi fondamentali, i cui testi integrali sono reperibili sul sito web dell'Ambasciata:

- Legge n. 20/2011 del 20 maggio sull'investimento privato (che abroga la legge n.11/03 del 13 maggio)
- Legge 14/2003 del 18 luglio per lo sviluppo dell'imprenditoria privata angolana;
- Legge n. 17/2003 sugli incentivi fiscali e doganali all'investimento privato (solo per la parti non contrarie alla legge n. 20/11 del 20 maggio)

L'apertura di succursali di imprese straniere e' disciplinata dalle disposizioni contenute nella Legge n.9 del 22 luglio 1988 e la Legge n. 13 del 16 luglio 1988. La costituzione di società di diritto angolano é disciplinata dalla Legge n. 1/04, Legge delle Società Commerciali.

- Legge 30/11 del 13 settembre che stabilisce il trattamento differenziato da riservarsi alle società commerciali che si configurino come micro, piccola e media impresa.

Sono inoltre attualmente all'esame del Parlamento i nuovi testi per la revisione della legislazione tributaria, doganale e cambiaria.

1. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI INVESTIMENTO DA PARTE DI INVESTITORI ANGOLANI O STRANIERI O DI UNA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER TRASFERIMENTO DI QUOTE/AZIONI

Per l'accesso agli incentivi previsti dallo Stato (di cui al secondo capitolo), la legge stabilisce un ammontare minimo di un milione dollari per i progetti di investitori, senza distinzione di nazionalità.

I progetti sono soggetti alle procedure previste dalla Legge n. 20/2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica d'Angola n. 94, 1ª serie.

In conformità con l'art. 60 della legge 20/11, quando l'investimento non supera i 10 milioni di dollari, la proposta va presentata all'Agenzia Nazionale per l'Investimento Privato (ANIP), unitamente ai documenti di seguito indicati nei vari casi¹. Se supera i 10 milioni di dollari, il progetto deve essere approvato dal Consiglio dei Ministri angolano.

A. Documentazione per la presentazione di progetti di investimento di imprenditori angolani in regime contrattuale (tra 1 e 10 milioni dollari):

- progetto di statuto dell'impresa da costituire;
- certificato della ragione sociale emesso dal Ministero del Commercio;
- copia autenticata dello statuto e registrazione commerciale dei proponenti, debitamente autenticate se si tratta di soggetto collettivo (persona giuridica), o copia della carta d'identità/documento di straniero residente, nel caso si tratti di persona fisica;
- in caso di acquisizione di partecipazioni in società già esistenti, oltre allo statuto della società partecipata, una copia certificata conforme della determinazione degli organi competenti della società partecipata stessa, che approva la partecipazione (processo verbale dell'assemblea generale);
- certificato del distretto fiscale attestante la non sussistenza di debito con l'Agenzia delle Entrate (società di diritto angolano già costituite);
- certificato della Sicurezza Sociale attestante la non sussistenza di debito con la Sicurezza Sociale stessa (società di diritto angolano già costituite).

Tutti i documenti devono essere presentati in duplice copia.

B. Documentazione per la presentazione di progetti di investimento di imprenditori stranieri in regime contrattuale (tra 1 e 10 milioni dollari):

- progetto di statuto dell'impresa da costituire unitamente, se è il caso, alla procura dell'eventuale mandatario;
- certificato di iscrizione dell'impresa alla Camera di Commercio, quando si intende costituire una società commerciale;
- certificato della ragione sociale emesso dal Ministero del Commercio;
- copia autenticata dello statuto e della registrazione commerciale dei proponenti, debitamente autenticate dal Consolato di Angola nel Paese di origine o nel Paese ove è previsto il rilascio del permesso di ingresso in Angola in caso di soggetto collettivo (persona giuridica) o copia del passaporto in caso di persona fisica;
- in caso di acquisizione di partecipazioni in società già esistenti, oltre allo statuto della società partecipata, copia certificata conforme della determinazione degli organi competenti della società partecipata stessa, che approva la partecipazione (processo verbale dell'assemblea generale);
- certificato del casellario giudiziario (precedenti penali) per le persone fisiche non residenti (investitori esteri) rilasciato dalle autorità competenti del Paese di origine o di residenza;
- eventuale elenco delle attrezzature da incorporare nel progetto.

¹ E' possibile reperire la documentazione richiesta e sottoporre la proposta all'ANIP per via telematica, al sito <http://www.anip.co.ao/Candidaturas.aspx>.

Tutti i documenti devono essere presentati in duplice copia.

C. Documentazione per la presentazione di progetti di investimento in regime contrattuale (nel caso di: investimenti oltre 10 milioni dollari; indipendentemente dal valore, investimenti nelle aree in cui e' consentito lo sfruttamento, a termini di legge, mediante la concessione di diritti di sfruttamento; indipendentemente dal valore, investimenti nelle aree in cui e' consentito lo sfruttamento, a termini di legge, con la partecipazione obbligatoria del settore imprenditoriale pubblico):

C. 1. Per investimenti di angolani:

- studio di fattibilità tecnico, economico e finanziario;
- proposta di contratto di investimento;
- progetto di statuto dell'impresa da costituire;
- certificato della ragione sociale emesso dal Ministero del Commercio;
- copia autenticata dello statuto e registrazione commerciale dei proponenti, debitamente autenticate, se si tratta di soggetto collettivo (persona giuridica); copia della carta d'identità/documento di straniero residente, se si tratta di persona fisica;
- in caso di acquisizione di partecipazioni in società già esistenti, oltre allo statuto della società partecipata, copia certificata conforme della determinazione degli organi competenti della società partecipata stessa, che approva la partecipazione (processo verbale dell'assemblea generale);
- certificato del distretto fiscale attestante la non sussistenza di debito con l'Agenzia delle Entrate (società di diritto angolano già costituite);
- certificato della Sicurezza Sociale attestante la non sussistenza di debito con la Sicurezza Sociale stessa (società di diritto angolano già costituite).

C. 2. Per investimenti di stranieri:

- studio di fattibilità tecnico, economico e finanziario;
- proposta di contratto di investimento;
- progetto di statuto dell'impresa da costituire;
- certificato della ragione sociale emesso dal Ministero del Commercio;
- copia autenticata dello statuto e della registrazione commerciale dei proponenti, debitamente autenticate dal Consolato di Angola nel Paese di origine o nel Paese ove è previsto il rilascio del permesso di ingresso in Angola in caso di persona collettiva o copia del passaporto in caso di persona fisica;
- in caso di acquisizione di partecipazioni in società già esistenti, oltre allo statuto della società partecipata, una copia certificata conforme della determinazione degli organi competenti della società partecipata stessa, che approva la partecipazione (processo verbale dell'assemblea generale);

- certificato del casellario giudiziario (precedenti penali) per le persone fisiche non residenti (investitori esteri) rilasciato dalle autorità competenti del Paese di origine o di residenza.

Tutti i documenti devono essere presentati in triplice copia.

D. Documentazione per la richiesta di autorizzazione al trasferimento di quote/azioni:

- relazione e contabilità dell'ultimo esercizio economico della società;
- processo verbale deliberativo dell'assemblea generale;
- dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle imposte;
- copia dello statuto della società oggetto di trasferimento.

Approvato l'investimento, l'ANIP consegna il Certificato del Registro dell'Investimento Privato (CRIP). Una copia viene inviata alla Banca di Angola al fine di consentire l'ingresso del capitale, attraverso un istituto di credito autorizzato ad effettuare il cambio della valuta.

2. SETTORI PRODUTTIVI ED INCENTIVI

Nel quadro della politica relativa agli investimenti privati, sono garantiti la concessione di incentivi e di altre facilitazioni, la parità di trattamento tra operatori nazionali ed esteri, la sicurezza e la protezione degli investimenti, così come il rispetto e il pieno assolvimento degli obblighi derivanti dagli accordi e dai trattati internazionali. La scelta della zona o del settore di attività dell'investimento è libera, ad eccezione delle aree riservate dalla legge allo Stato.

A. Settori produttivi:

A. 1. Settori di investimento esclusivi dello Stato angolano:

- produzione, distribuzione e vendita di materiale bellico;
- Banca Centrale e affari relativi alla moneta;
- proprietà dei porti e degli aeroporti;
- rete nazionale delle infrastrutture di base per le telecomunicazioni.

A. 2. Settori in cui lo Stato detiene partecipazione maggioritaria o privilegiata:

- infrastrutture di livello locale, quando costituiscono estensione della rete di base delle telecomunicazioni;
- servizio postale.

A. 3. Settori prioritari per gli investimenti:

In Angola, i settori considerati prioritari sono: produzione agricola e zootecnica, industria di trasformazione, pesca e derivati, costruzioni civili, sanità e istruzione, infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali, telecomunicazioni, energia e acqua. L'investitore può ottenere incentivi se impiega il proprio capitale in questi settori.

Gli incentivi sono anche funzione della zona² A, B o C in cui il capitale viene investito.

L'accesso agli incentivi è garantito agli investimenti effettuati nel Paese per un valore minimo di un milione di dollari, indipendentemente dalla nazionalità dell'investitore.

² Nel quadro della strategia di diversificazione dell'economia adottata, il Governo angolano ha inteso promuovere l'investimento privato sul territorio ripartendo il Paese in zone di sviluppo, definite sulla base delle specifiche risorse umane e naturali disponibili in loco e caratterizzate da differenti regimi di esenzione fiscale per le imprese/attività economiche che vi si insediano.

Le zone di sviluppo individuate sono le seguenti:

- Zona A: provincia di Luanda –; città capoluoghi delle province di Benguela, Huila, Cabinda e città di Lobito – 5 anni di esenzione dal pagamento delle imposte sul capitale investito;
- Zona B: restanti città delle province di Benguela, Huila e Cabinda e province di Kwanza Nord, Kwanza Sud, Bengo, Uige, Lunda Nord e Lunda Sud – 8 anni di esenzione dal pagamento delle imposte sul capitale investito;
- Zona C: province di Huambo, Bie, Moxico, Kuando Kubango, Cunene, Namibe, Malanje e Zaire – 10 anni di esenzione dal pagamento delle imposte sul capitale investito.

B. Incentivi:

B. 1. Imposta sull'impiego di capitale:

Gli investimenti sono esenti dal pagamento dell'imposta sul capitale per un periodo di tre anni, se sono effettuati nella zona A, 6 anni nella zona B e 9 nella zona C. Sull'acquisto di terreni e immobili di pertinenza del progetto, l'investitore è esente dal pagamento dell'imposta di SISA.

B. 2. Dazi doganali e imposte industriali:

Per gli investimenti che vanno oltre il milione di dollari, sono dimezzati i dazi doganali e le altre tariffe doganali sui materiali importati per costruzioni, quali dotazioni, se veicoli fino a 35 tonnellate o materie prime. Se si tratta di materiali usati, le imposte possono essere ridotte sino al 75 per cento.

Sono compresi in questa categoria gli investimenti nei settori prioritari o nella zona C³, quelli che garantiscono più di 10 posti di lavoro per cittadini angolani o che prevedono la costituzione di nuove imprese con un impatto positivo sul territorio, sulla costruzione o riabilitazione di infrastrutture economiche e sociali.

Se ha luogo nella zona C, l'impiego di risorse in nuove imprese, così come nella riabilitazione di imprese distrutte o non in grado di operare, è esente da imposte industriali per 10 anni. Per lo stesso periodo di 10 anni, non sono tenuti al pagamento delle imposte industriali gli investimenti nel settore alimentare, agricolo e dell'allevamento e gli investimenti che creino 50 o più posti di lavoro per cittadini angolani.

B. 3. Altri vantaggi offerti dall'investimento in Angola

E' prevista l'esenzione:

- fino a 6 anni dal pagamento di dazi e altre imposte doganali su beni e attrezzature, compresi i veicoli pesanti e tecnici, dall'avvio alla realizzazione delle operazioni di investimento. L'investitore paga soltanto l'imposta di bollo e le tasse relative alla prestazione di servizi;
- per 5 anni dai dazi doganali sulle merci incorporate o consumate direttamente nelle attività di produzione di altri prodotti, compresa la fase di collaudo, ad eccezione dei beni strumentali e accessori e delle materie prime prodotte nel Paese. Per queste merci, l'investitore paga soltanto l'imposta di bollo e le tasse relative alla prestazione di servizi;
- fino a 10 anni dal pagamento delle imposte industriali sugli utili degli investimenti, così come dalle imposte industriali sul valore del contratto relativo ai subappaltatori ingaggiati per la realizzazione esecutiva del progetto d'investimento.

Le spese per la costruzione e la riparazione di strade, ferrovie e sistemi di telecomunicazione, l'approvvigionamento idrico e la realizzazione di strutture sociali per i lavoratori, le loro famiglie e la comunità, così come i costi di formazione professionale, gli investimenti nel settore

³ Vedi *supra* nota 3.

culturale, compreso l'acquisto di oggetti d'arte di autori e creatori angolani, sono considerate costi e possono essere detratte dalle imposte.

Avvertenza:

- la Legge sulla Terra 9/2004 non prevede la proprietà privata dei terreni, ma introduce un regime di concessioni. L'unico diritto reale è il diritto di superficie, che si esplica nel diritto di proprietà della cosa incorporata e costruita nel terreno stesso (Codice civile, articolo n. 1524 e seguenti);
- la legislazione fiscale e amministrativa, contenuta nella Legge Generale Tributaria, è in corso di modifica.

3. - Legge 30/11 del 13 settembre che stabilisce il trattamento differenziato da riservarsi alle società commerciali che si configurino come micro, piccola e media impresa.

Il 3 gennaio u.s. è entrata in vigore la legge n. 30/11 che stabilisce il trattamento differenziato da riservarsi alle società commerciali che si configurino come micro, piccola e media impresa. Si applica alle PMI costituite e registrate sul territorio angolano, in quanto strumento di formazione e sviluppo dell'economia privata e della concorrenza nel Paese (art. 2).

La politica di sostegno delle PMI, il cui capitale sociale sia detenuto almeno per il 75% da cittadini angolani, consiste in misure di semplificazione amministrativa, di esenzione fiscale, incentivi finanziari, formazione (in particolare donne e giovani) e di agevolazione per la fornitura di servizi e beni alla pubblica amministrazione, che riserva ad esse il 25% dei contratti pubblici. I benefici fiscali sono calibrati a seconda dell'area di insediamento in ordine crescente di povertà delle province del Paese (esenzione dalle imposte fino a tre anni). Gli art. 4 e 5 specificano le caratteristiche distintive delle PMI, in termini di numero di lavoratori dipendenti (fino a 200) e fatturato (fino a 10 milioni di dollari per le medie imprese).

Sono escluse dai benefici della legge le imprese a partecipazione pubblica, quelle che abbiano reciproche partecipazioni nei confronti di non PMI, le succursali di imprese estere, le imprese che svolgono attività nel settore bancario o finanziario (art.7).

Sono previste specifiche procedure per l'iscrizione formale nel registro delle PMI (art.9).

Le misure di sostegno fiscale e finanziario e le relative condizioni autorizzative sono definite nel dettaglio negli art.13-21.

Le misure di sostegno alla formazione sono dettagliate negli art.23-25.

Le misure di semplificazione e di riserva nelle forniture pubbliche sono indicate negli art.26-29.

In sintesi, le agevolazioni e gli incentivi sono riservati alle PMI di diritto angolano operanti sul territorio del Paese. La partecipazione estera non può eccedere il 25% del capitale sociale. Sono escluse dai benefici le PMI succursali nel Paese di imprese con sede all'estero. Non vi sono indicazioni o riferimenti al rimpatrio di profitti per quanto attiene la quota di capitale straniero, ciò che continua a suscitare un certo timore da parte degli investitori esteri.

4. APERTURA DI SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA DI IMPRESE STRANIERE

La rappresentanza diretta in Angola di un'impresa estera non residente è realizzata come succursale o ufficio di rappresentanza.

A. L'apertura di succursali

L'apertura di succursali di società straniere non residenti è disciplinata dalle disposizioni contenute nelle Leggi n. 9 del 22 luglio 1988 e 13 del 16 luglio 1988.

La succursale è la forma più comune e dinamica di rappresentanza in Angola di una società di diritto straniero. La succursale è una estensione dell'impresa-madre e persegue la medesima ragione sociale, ma ha una struttura con propria capacità imprenditoriale e con elevato grado di autonomia.

Di fatto, una succursale permette all'investitore straniero di esercitare un'attività commerciale o produttiva nelle medesime condizioni di una impresa di diritto angolana, secondo le regole dettate dal diritto commerciale angolano. Ad esempio, la succursale è tenuta a pagare l'imposta industriale sugli utili ottenuti in Angola.

L'impresa madre resta interamente responsabile per le decisioni di gestione assunte nell'ambito della succursale e specificamente per quel che riguarda il passivo eventualmente accumulato.

Pur non avendo personalità giuridica autonoma, la succursale ha personalità giudiziaria, potendo citare ed essere citata in giudizio in determinate circostanze.

A seconda del regime di investimento che si applica tenendo conto dell'ammontare dell'investimento stesso, la richiesta di autorizzazione all'apertura di una succursale va indirizzata all'ANIP o al Consiglio dei Ministri dell'Angola (quando l'investimento supera i 10 milioni di dollari)

I documenti necessari per l'apertura di una succursale sono i seguenti:

- certificato di idoneità dell'impresa o della denominazione sociale;
- copia dello statuto dell'impresa-madre;
- copia del certificato del registro commerciale dell'impresa-madre;
- certificazione emessa dal Consolato di Angola nel Paese di origine attestante l'esistenza legale dell'impresa-madre e la conformità della sua attività alle leggi del Paese di origine;
- atti della deliberazione d'impresa relativa alla costituzione di una succursale in Angola;
- procura che conferisce autorità di rappresentanza ai legali incaricati di sottoscrivere e seguire la procedura di investimento con le istituzioni angolane competenti, nel caso sia necessaria;
- tutti i documenti rilasciati all'estero devono essere autenticati tramite i servizi consolari della Repubblica di Angola nel Paese ove sono rilasciati.

Le formalità successive all'ottenimento dell'autorizzazione alle attività della succursale da parte delle autorità competenti sono le seguenti:

- ottenimento della licenza di importazione di capitali tramite la BNA (Banca Nazionale di Angola);
- registrazione per l'importazione di merci;
- registrazione commerciale;
- pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
- iscrizione fiscale;
- registrazione statistica;
- registrazione dei contratti di lavoro dei lavoratori stranieri nel centro di impiego relativo al settore in cui opera la succursale;
- iscrizione della succursale all'Ente Nazionale della Sicurezza Sociale;

- licenza commerciale (permesso);
- altre autorizzazioni sulla base della natura dell'attività della succursale.

Essendo considerata residente con diritto di cambio, la succursale può aprire conti bancari in valuta nazionale ed estera e accreditare le entrate in valuta nazionale ed estera, così come trasferire utili e dividendi in linea con l'investimento approvato e secondo le modalità della legge di cambio, mediante l'ottenimento di licenza di esportazione di capitali.

E' permessa l'importazione di capitali secondo le modalità approvate nell'ambito del progetto di investimento.

Nel caso l'investimento privato non goda del regime di incentivi e benefici fiscali e doganali, si applicano alla succursale i seguenti regimi tributari:

- regime tributario generale relativo al reddito da lavoro;
- regime tributario relativo all'impiego di capitali;
- regime delle imposte sulla proprietà;
- regime delle imposte sull'industria;
- regime delle imposte sul consumo.

Non esiste alcuna restrizione in merito al numero di stabilimenti detenuti dalla succursale né circa il numero di lavoratori impiegati, fermo restando che almeno il 70% di detti lavoratori deve essere di nazionalità angolana.

B. L'apertura di uffici di rappresentanza

Con riferimento alle società di proprietà di cittadini stranieri, lo Stato angolano, per favorire un aumento dell'investimento estero a breve termine, ha inteso modificare le regole relative alle società con sede al di fuori del territorio nazionale, ma che esercitano al suo interno un'attività economica profittevole.

A tal riguardo, qualunque società straniera senza una sede effettiva in Angola che intenda esercitare la sua attività per un periodo superiore ad un anno dovrà, come è previsto nella Legge delle Società Commerciali, aprire un ufficio di rappresentanza permanente in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge angolana.

L'apertura di uffici di rappresentanza di imprese estere in Angola (esclusi gli istituti di credito) è disciplinata dal Decreto n. 7/90 del 24 marzo 1990. La ragione sociale dell'ufficio di rappresentanza deve essere limitata all'amministrazione degli interessi della società estera rappresentata, della quale l'ufficio seguirà e sosterrà gli affari condotti in Angola.

Questi uffici hanno limitazioni pratiche, in quanto non possiedono capacità giuridica per esercitare attività commerciale in nome proprio e possono assumere un massimo di sei dipendenti (elevabili a otto previa autorizzazione della Banca Nazionale), tre dei quali dovranno essere cittadini angolani.

Per la Legge angolana, gli uffici di rappresentanza non possono riscuotere i ricavi ed esportare capitali, essendo essi considerati come meri residenti stranieri titolari soltanto di un conto di deposito in moneta nazionale e senza capitale sociale proprio, il che impedisce loro di esercitare un'attività diretta come soggetti residenti.

In breve, agli uffici di rappresentanza è proibito svolgere le seguenti attività:

- acquisire azioni o aliquote di capitale di imprese;
- riscuotere ricavi;
- esportare capitali;
- importare capitali, salvo quelli strettamente necessari alla copertura degli oneri relativi al loro funzionamento;
- affittare immobili che non siano indispensabili al loro insediamento ed al loro funzionamento;

- partecipare all'emissione di azioni od obbligazioni di qualunque impresa, in particolare mediante la sottoscrizione dei relativi titoli e la loro successiva collocazione presso il pubblico;
- esercitare attività commerciali di qualsiasi natura;
- rappresentare soggetti terzi, diversi dall'impresa che sono autorizzati a rappresentare.

Tramite l'ufficio di rappresentanza l'impresa rappresentata si limita a seguire i suoi clienti e a consolidare la sua posizione, in attesa di mettere in atto una forma più dinamica di rappresentanza, ad esempio, con l'apertura di una succursale.

Non sono previsti incentivi, benefici fiscali o doganali per gli uffici di rappresentanza.

La concessione dell'autorizzazione ad aprire un ufficio di rappresentanza compete alla Banca Nazionale di Angola (BNA). Alla domanda di autorizzazione, indirizzata al Governatore della Banca Nazionale (la firma dovrà essere autenticata con atto notarile), dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- statuto dell'impresa rappresentata;
- certificato di registrazione nel registro delle imprese commerciali del Paese di origine dell'impresa rappresentata;
- documentazione attestante l'esistenza legale dell'impresa rappresentata e della conformità della sua attività alle leggi del Paese di origine, rilasciata dal Consolato di Angola nel Paese di origine;
- deliberazione o attestato dell'organo societario competente dell'impresa rappresentata relativi all'apertura dell'ufficio di rappresentanza;
- certificato emesso dal competente organo consolare angolano che comprova che l'impresa rappresentata è costituita ed opera in conformità con le leggi del Paese di origine;
- procura autenticata dal Consolato d'Angola che conferisce adeguati poteri al responsabile dell'ufficio di rappresentanza;
- procura che conferisce poteri di rappresentanza ai legali per sottoscrivere e seguire il processo insieme alle istituzioni angolane competenti, qualora sia necessario.

Dopo aver ottenuto l'autorizzazione di apertura di un ufficio di rappresentanza, gli investitori dovranno ancora:

- procedere all'apertura di un conto corrente bancario;
- depositare una cauzione il cui importo (in nessun caso inferiore a 500.000 Kwanza) sarà fissato nel dispaccio di autorizzazione all'apertura;
- procedere, entro il termine di 90 giorni, alla registrazione commerciale presso il Registro di Commercio (Conservatoria do Registo Comercial) della zona ove è localizzato l'ufficio permanente di rappresentanza;
- procedere alla registrazione nel rispettivo Distretto Finanziario (Reparticao das Financas);
- procedere all'iscrizione all'Istituto Nazionale di Statistica (Instituto Nacional das Estatisticas);
- procedere all'iscrizione dell'ufficio di rappresentanza all'Istituto della Sicurezza Sociale (Instituto de Seguranca Social) quale soggetto datore di lavoro;
- procedere alla registrazione dei contratti di lavoro dei dipendenti stranieri nel centro di impiego della zona ove è localizzato l'ufficio di rappresentanza;
- procedere alla pubblicazione degli statuti nella terza serie del "Diario da Republica";
- conseguire la licenza commerciale.

Si sottolinea che il saldo del conto dell'ufficio di rappresentanza deve sempre presentare almeno un valore pari a quello della cauzione fissata dal dispaccio di autorizzazione all'apertura, al fine di garantire la copertura delle obbligazioni derivanti dalle attività e dai contratti propri dell'ufficio di rappresentanza o dell'impresa che rappresenta.

Inoltre, l'ufficio di rappresentanza deve inviare alla Banca Nazionale, entro 180 giorni dopo il rilascio dell'autorizzazione, la documentazione attestante l'iscrizione fiscale unitamente all'estratto conto dei depositi bancari.

Una volta concessa l'autorizzazione di apertura dell'ufficio di rappresentanza, è possibile richiedere alla Banca Nazionale la licenza di importazione di capitali, che non può essere riferita ad un importo inferiore a 60.000 dollari. Tale valore potrà essere destinato al capitale sociale e alle forniture o prestazioni supplementari o a voci integrative del capitale sociale stesso.

Tuttavia, se il capitale sociale deriva dall'assunzione in carico di effetti diversi dal denaro (ad esempio, tramite l'importazione di attrezzature), dovrà essere richiesta al Ministero del Commercio la licenza di importazione del capitale, allegando il CRIP, rilasciato dall'ANIP.

Nel termine di 90 giorni a partire dal rilascio da parte della BNA della licenza di importazione del capitale, l'ufficio di rappresentanza dovrà procedere alla costituzione del capitale sociale. In caso contrario, gli atti costitutivi compiuti saranno considerati nulli.

5. SOCIETA' DI DIRITTO ANGOLANO

La costituzione di una società di diritto angolano rappresenta un'alternativa all'apertura di una succursale, nei casi in cui l'investimento non è effettuato da un singolo soggetto ed in particolare quando l'investitore straniero si associa con partner locali. Gli investitori esteri, sebbene non siano residenti, possono costituire società in Angola.

Dal punto di vista operativo non vi sono differenze molto significative tra una succursale e una società di diritto angolano. Le principali risiedono nell'accesso ad incentivi fiscali e possibilità di rimpatriare i profitti.

Il 13 febbraio del 2004, nel contesto del processo di liberalizzazione economica e di edificazione di una leale concorrenza di mercato, è stata approvata la Legge n. 1/04, Legge delle Società Commerciali, i cui obiettivi primari sono l'aggiornamento del regime delle società commerciali (principali soggetti economici di diritto privato) e il riconoscimento del ruolo importante dell'iniziativa privata nello sviluppo dell'economia nazionale.

L'ordinamento giuridico angolano definisce come società commerciali le imprese che abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali e che si costituiscano in termini legali come tali.

I tipi di società più utilizzati sono la società a responsabilità limitata e la società anonima. Nella pratica corrente, la società a responsabilità limitata è il tipo di società più di frequente scelto dagli investitori stranieri in ragione della sua minore complessità organizzativa, che meglio si presta ad imprese di piccola e media dimensione.

La società anonima è il veicolo normalmente utilizzato negli investimenti che comportano un consistente impegno finanziario ed un numero maggiore di soci.

L'operazione di costituzione di una società ha natura di investimento privato. La relativa autorizzazione dovrà essere richiesta all'ANIP, o al Consiglio dei Ministri dell'Angola, a seconda del regime applicabile.

In tutti i casi, per la costituzione di un'impresa, la proposta di investimento dovrà essere presentata all'ANIP con la seguente documentazione:

- certificato di ammissibilità della firma o denominazione fiscale;
- progetto di statuto della società da costituire;
- copia degli statuti e del certificato del Registro Commerciale, relativamente agli investimenti esteri delle persone collettive;
- atto deliberativo della partecipazione sociale alla società da costituire, relativamente agli investitori esteri;
- procura che conferisce poteri di rappresentanza ai legali per la sottoscrizione e l'accompagnamento del processo di investimento presso le autorità angolane competenti, se necessario;
- copia di passaporti, certificati di residenza e certificati del casellario giudiziario, essendo gli investitori persone fisiche.

Tutti i documenti rilasciati all'estero dovranno essere autenticati presso i servizi consolari della Repubblica di Angola del Paese ove sono stati emessi.

Le forme societarie previste dal diritto angolano sono le seguenti:

- società a responsabilità limitata;
- società anonima;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice;
- società in accomandita per azioni.

A. Società a responsabilità limitata

Gli investitori stranieri optano con crescente frequenza per questa forma di società, in quanto il capitale sociale è diviso in quote e i soci, non meno di due, sono solidamente responsabili nei limiti del capitale sociale (art. 217 della LSC).

Il contratto relativo a questa forma di società deve riportare:

- la denominazione sociale;
- la ragione sociale;
- la sede sociale;
- il valore di ciascuna quota e l'identificazione del rispettivo titolare;
- il valore dei conferimenti diversi dal denaro che ciascun socio ha effettuato;
- il valore dei conferimenti differiti con i rispettivi termini di conferimento.

La denominazione sociale deve essere costituita, con o senza sigla, dai nomi di tutti i soci, di uno o di alcuni di essi, da una denominazione specifica o ancora dall'insieme di questi elementi e terminare con la parola "limitata" (lda).

Non possono essere incluse o mantenute nella denominazione sociale espressioni relative ad una ragione sociale non specificamente prevista nella rispettiva clausola del contratto di società. In questa forma di società, il capitale sociale non può essere inferiore al valore in moneta nazionale (kwanza) che corrisponde a 1000 dollari e nessuna quota può essere inferiore al valore in kwanza equivalente a 100 dollari.

Sarà attribuito un voto a ciascuna parte di quota con valore equivalente in kwanza a 50 dollari. Dovrà essere obbligatoriamente costituita dai soci una riserva legale per un ammontare equivalente al 30% del capitale sociale.

Ciascun socio è responsabile per il conferimento delle prestazioni alle quali si è impegnato. I debiti contratti in nome della società sono a carico del patrimonio della stessa, salvo le eccezioni previste dalla legge (art. 217 della LSC).

La società può essere amministrata e rappresentata da uno o più amministratori che possono anche essere persone estranee alla società.

Gli atti compiuti dagli amministratori in nome della società la vincolano rispetto ai terzi, indipendentemente da eventuali limitazioni imposte dal contratto di società o a seguito di deliberazioni dei soci.

L'affitto di immobili della società e la negoziazione di prestiti hanno luogo su deliberazione dei soci, salvo disposizione contraria dello statuto.

Al termine di ciascun esercizio, la società ha tre mesi per rendere i conti ai soci. A questo fine, sarà inviata a ciascun socio una convocazione di assemblea generale, con la specificazione che l'ordine del giorno sarà l'esame della contabilità dell'esercizio concluso. Nel giorno successivo all'invio di questa convocazione, i soci potranno consultare, nella sede della società, le relazioni contabili, i bilanci e le relazioni di gestione, che saranno accompagnati dal parere espresso dal collegio sindacale, quando esistente.

Le modifiche del contratto di società, come le fusioni, le scissioni, le trasformazioni e lo scioglimento della società devono essere approvati dall'assemblea generale dei soci, per deliberazione con maggioranza dei tre quarti dei voti corrispondenti al capitale sociale o più elevata, a seconda di quanto previsto nel contratto di società.

B. Società anonima

In questa forma di società, il capitale sociale è diviso in azioni. La responsabilità di ciascun socio è limitata al valore delle azioni che ha sottoscritto (art. 301 della LSC) ed egli non risponde in proprio ai creditori.

In questa forma di società, il capitale sociale non può essere inferiore al valore in moneta nazionale (kwanza) che corrisponde a 20.000 dollari e nessuna quota può essere inferiore al valore in kwanza equivalente a 5 dollari.

Il numero minimo di soci di una società anonima è 5, eccetto quando lo Stato o un soggetto pubblico detiene la maggioranza del capitale sociale, nel qual caso il numero minimo di soci scende a due. La costituzione di questa forma di società può avvenire:

- con sottoscrizione pubblica, quando i soci fondatori sottoscrivono solo una parte del capitale sociale;
- senza sottoscrizione pubblica, quando la totalità del capitale sociale è immediatamente sottoscritta dai soci fondatori, che detengono così il capitale sociale stesso nella sua interezza.

La denominazione deve essere costituita, con sigla o senza, dal nome dell'impresa o di uno o più soci, da denominazione specifica o ancora dall'insieme di questi elementi e terminare con l'espressione "società anonima" o S.A..

Il contratto di società deve comprendere obbligatoriamente le seguenti indicazioni:

- valore del capitale sociale;
- numero di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale e loro valore nominale;
- percentuale sul totale del capitale sociale costituito e termini di conferimento della restante parte del capitale sociale sottoscritto;
- tipi di azioni emesse, numero di azioni per ciascun tipo e diritti che ciascun tipo conferisce;
- natura nominativa o al portatore delle azioni e regole di conversione, se il contratto lo consente;
- condizioni particolari per il trasferimento delle azioni, in caso ve ne siano;
- forma di amministrazione e di controllo della società.

L'amministrazione di questa forma di società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione ed il controllo ad un Collegio Sindacale, entrambi costituiti da un numero dispari di membri, eletti dagli azionisti in assemblea generale.

La società avrà uno o più amministratori che saranno indicati nel contratto di società o eletti dall'assemblea generale o, ancora, dall'assemblea costitutiva.

Il Collegio Sindacale (o il singolo Sindaco) è l'organo che controlla gli atti della società anonima. Esso è composto da tre o cinque membri effettivi e due supplenti, a seconda di come stabilito nel contratto costitutivo della società. La figura del singolo Sindaco trova applicazione in due tipi di situazione: nel caso in cui la maggioranza del capitale sociale è detenuta dallo Stato, da un'impresa pubblica o da un soggetto giuridicamente equiparato; o quando il capitale sociale non è superiore in equivalenti kwanza a 50.000 dollari e quando la legge lo prevede espressamente.

Le durate dei mandati degli amministratori e degli organi sindacali devono essere specificate nel contratto costitutivo della società e non possono essere superiori a quattro anni.

C. Società in nome collettivo

Questo tipo di società non è molto utilizzato dagli investitori stranieri, in quanto il socio risponde per il valore corrispondente all'ammontare della sua partecipazione e ai relativi obblighi fiscali e risponde altresì, in via sussidiaria, con il proprio patrimonio personale solidalmente con gli altri soci per i debiti della società (art. 176 LSC)⁴.

La società in nome collettivo, quando non riporta il nome di tutti i soci, deve contenere almeno il nome di uno di essi con l'indicazione, abbreviata o per esteso, "e compagnia" o qualsiasi altra forma verbale che affermi l'esistenza di altri soci.

⁴ Questo tipo di società prevede la responsabilità personale solidale e sussidiaria del socio. In altri termini, i soci sono responsabili per l'intero debito e i creditori sociali possono pretendere il pagamento del credito da qualsiasi socio, che dopo aver estinto il debito, può esercitare l'azione di regresso nei confronti degli altri soci chiedendo il rimborso della loro quota. Inoltre la responsabilità dei soci di una s.n.c è anche sussidiaria, in quanto i creditori della società possono agire sul patrimonio personale dei singoli soci solamente dopo aver agito inutilmente sul patrimonio sociale.

L'imprenditore è responsabile dell'amministrazione e rappresenta la società.

D. Società in accomandita

Nella società in accomandita, il socio o i soci accomandanti rispondono soltanto in relazione alla loro partecipazione (quota conferita). I soci accomandatari rispondono invece dei debiti della società negli stessi termini dei soci della società in nome collettivo, ossia solidalmente ed illimitatamente.

Questo tipo di società può essere:

- per azioni, nel caso vi siano almeno cinque soci accomandanti e le partecipazioni dei soci siano rappresentate da azioni (si applica in questo caso il regime della società anonima);
- semplice, nel caso non vi sia rappresentazione del capitale sociale tramite azioni (si applica in questo caso il regime della società in nome collettivo).

La denominazione della società è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'aggiunta dell'espressione "in accomandita" o "in accomandita per azioni", fermo restando che i nomi o le imprese dei soci non possono figurare nella società, salvo espresso consenso.

L'organo di amministrazione è nominato tenendo conto che i dirigenti possono essere solo persone fisiche.

6. LEGGE CAMBIARIA

La Legge Cambiaria, approvata con la Legge n.5/97 del 27 giugno 1997, definisce quali persone fisiche e collettive considerate residenti ai fini del cambio sono autorizzate a aprire e a movimentare conti bancari in moneta estera in istituzioni finanziarie angolane.

Le persone fisiche residenti possono detenere conti bancari in valuta estera all'estero, al contrario delle persone collettive che non possono aprire conti in valuta estera all'estero o effettuare trasferimenti all'estero in valuta estera, a meno che non siano preventivamente autorizzate dalla BNA.

Di fatto, la legge considera residente per il cambio ai fini legali:

- le persone fisiche con residenza abituale in Angola;
- le persone collettive con sede nel Paese;
- le filiali, succursali, agenzie o ogni altra forma di rappresentanza nel Paese di persone collettive con sede all'estero;
- i fondi, istituti e organismi pubblici dotati di autonomia amministrativa e finanziaria, con sede in Angola;
- i cittadini nazionali diplomatici, rappresentanti consolari e equiparati, nell'esercizio delle loro funzioni all'estero, unitamente ai membri delle loro famiglie;
- le persone fisiche nazionali la cui permanenza all'estero, per un periodo superiore a 90 giorni e inferiore ad un anno, è motivata da ragioni di studio o dall'esercizio di funzioni pubbliche.

I residenti cambiari dovranno indirizzare all'istituzione bancaria di intermediazione richiesta di approvazione dei contratti e dei rispettivi trasferimenti relativi alle operazioni commerciali, unitamente ai seguenti documenti:

- fattura commerciale relativa al periodo dei servizi prestati;
- copia del documento di approvazione del contratto dalla BNA, quando applicabile;
- altri documenti che la BNA considera necessari per l'esame del processo.

Qualora il contratto non sia approvato dalla BNA, la richiesta di licenza non potrà essere accolta.

I non residenti cambiari, a loro volta, possono aprire e movimentare conti, in valuta nazionale o estera, presso le istituzioni finanziarie domiciliate sul territorio nazionale. Sono considerati non residenti cambiari le seguenti persone:

- le persone fisiche con residenza abituale all'estero;
- le persone collettive con sede all'estero;
- le persone fisiche che emigrano;
- le persone fisiche che si assentano dal Paese per oltre un anno;
- le filiali, succursali, agenzie o altre qualsiasi forme di rappresentanza in territorio estero di persone collettive con sede in Angola;
- i diplomatici, rappresentanti consolari o equiparati che operano sul territorio nazionale, così come i membri delle rispettive famiglie.

Gli atti considerati operazioni cambiarie sono i seguenti:

- l'acquisto e la vendita di valuta estera;
- l'apertura e la movimentazione nel Paese, da residenti o non residenti, di conti in valuta estera;
- l'apertura e la movimentazione nel Paese da non residenti di conti in valuta nazionale;
- la liquidazione di qualsiasi transazione di beni, di transazioni invisibili correnti⁵ o di capitali;

⁵ Questa espressione tipicamente angolana si riferisce a transazioni in valuta che richiedono la notifica alla BNA e la sua autorizzazione. Le cosiddette "transazioni invisibili correnti" tra il territorio nazionale e quello estero o tra residenti angolani e non residenti comprendono ad esempio spese di trasporto, assicurazione, viaggio, per commissioni commerciali, diritti d'autore e di marchio, salari e altre elencate

- l'acquisto o la vendita di oro coniato, barre o in qualsiasi forma non lavorata.

Le operazioni sui capitali, come contratti e altri atti attraverso i quali si costituiscono o si trasmettono diritti o obbligazioni tra residenti e non residenti, sono soggette all'autorizzazione preventiva della BNA, come la realizzazione di transazioni invisibili correnti di tipo commerciale di valore superiore a 500.000 dollari.

La BNA emetterà la corrispondente licenza di importazione di capitali (LIC) o la licenza di esportazione di capitali (LEC).

Le operazioni relative a transazioni invisibili correnti di carattere commerciale di valore inferiore o pari a 500.000 dollari possono essere, invece, effettuate attraverso le istituzioni bancarie senza necessità di approvazione preventiva della BNA, come trasferimenti privati di carattere unilaterale.

Di fatto, la direttiva n. 01/06 della BNA definisce come operazioni invisibili correnti le seguenti operazioni:

- le transazioni;
- i servizi;
- i trasferimenti riferiti a trasporti;
- le assicurazioni;
- i viaggi;
- gli interessi da capitale;
- le commissioni e le mediazioni;
- diritto di autore e di marchio;
- spese amministrative e di esplorazione;
- salari ed altre spese personali;
- altri servizi e pagamenti di interessi;
- i trasferimenti privati;
- i trasferimenti dello Stato e delle persone giuridiche di diritto pubblico, quando effettuate nel territorio nazionale e stero o tra residenti e non residenti.

Le operazioni considerate commerciali sono le operazioni invisibili relative ai diritti e alle obbligazioni dei residenti nei confronti dei non residenti, risultanti da contratti o accordi di carattere commerciale. In ogni caso, le operazioni di valore uguale o superiore alla somma di 500.000 dollari restano soggette all'autorizzazione ed alla licenza preventive della BNA.

La liquidazione delle operazioni di importazione, esportazione e reimportazione di beni da o per l'Angola può essere effettuata attraverso una banca o un'altra istituzione finanziaria autorizzata dalla BNA ad operazioni cambiarie in Angola e può essere realizzata con l'acquisto di valuta presso l'istituzione locale o con l'addebitamento di conto in valuta estera.

Per quel che concerne i procedimenti amministrativi per il trasferimento di profitti e dividendi, la relativa richiesta dovrà essere inoltrata a un istituto di credito con i seguenti documenti:

- attestazione della residenza cambiaria degli azionisti;
- attestato di conformità con gli obblighi fiscali disposti dal Ministero delle Finanze;
- copia del bilancio e della dimostrazione dei risultati dell'esercizio o degli esercizi interessati, debitamente pubblicati e corredati dal parere della società indipendente di verifica del bilancio, unitamente agli annessi di dimostrazione finanziaria di ciascun esercizio;
- dichiarazione della società di verifica che conferma che i profitti sono il risultato dell'esercizio o degli esercizi interessati e sono la conseguenza di operazioni relative all'attività dell'impresa, con la specificazione se i profitti si intendono accertati prima o dopo l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge in vigore;

nel Decreto legge n. 21/98 del 24 luglio 1998. In questo settore l'autorità è delegata alle istituzioni bancarie angolane autorizzate a trattare valuta estera.

- attestazione della conferma dell'assolvimento dei termini dell'autorizzazione di investimento emessa dall'ente di tutela;
- se si tratta di una società si dovrà allegare l'attestazione del competente organo sociale o l'atto dell'Assemblea Generale che delibera la distribuzione dei profitti.

Nell'atto di autorizzazione di trasferimento di profitti e dividendi, la BNA emetterà il relativo Bollettino di Autorizzazione di Pagamento di Invisibili Correnti (BAPIC), inviandolo alla competente istituzione di credito per l'esazione del tasso di cambio di mercato.

Le richieste di trasferimento di dividendi dovranno essere inoltrate alla BNA entro la fine del primo semestre dell'anno seguente all'esercizio al quale competono.

La BNA potrà esigere che qualunque dei documenti da presentare sia autenticato da notaio e porre restrizioni alle somme da trasferire (per motivi di controllo/equilibrio della bilancia dei pagamenti). Questa prerogativa é stata esercitata recentemente per la prima volta a seguito della crisi finanziaria che, a causa della caduta dei prezzi petroliferi, aveva ridotto le entrate in valuta (essenziali per il Paese che vive sulle importazioni). Il problema é in via di superamento. Per evitare il ripetersi di queste situazioni, é in corso una revisione della legge cambiaria per quel che concerne le transazioni del settore petrolifero, che in un futuro prossimo potranno essere effettuate prevalentemente all'interno del Paese. Queste misure dovrebbero ridurre l'instabilità del flusso di valuta estera e concorrere a ricostituire le riserve. In questo senso la loro entrata in vigore dovrebbe agevolare il rimpatrio dei profitti.

La Legge dei Valori Mobiliari e la costituzione della Commissione del Mercato dei Capitali (CMC) hanno creato le condizioni propizie per lo sviluppo e la promozione del mercato dei valori mobiliari in Angola. La CMC è un ente che supervisiona il mercato e le attività dei soggetti che emettono i valori. Le operazioni di cambio realizzate in Angola sono regolate dalla Legge dei Cambi e sono sottoposte alla BNA.